

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1007 DEL 30/05/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI UNITELMASAPIENZA DI ROMA PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI DEGLI STUDENTI ISCRITTI AL MASTER DI I LIVELLO IN "MANAGEMENT E COORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE" PRESSO LE STRUTTURE DELL'AZIENDA ULSS7 PEDEMONTANA.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 985/25

Il Direttore dell'U.O.C Affari Generali nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Cristiano Galizian

Il Direttore dell'UOC Affari Generali relaziona quanto segue.

Premesso che in data 14.05.2025, con nota prot. n. 44960, è pervenuta a questa Azienda da parte dell'Università UnitelmaSapienza di Roma la richiesta di rinnovare la convenzione per tirocini formativi degli studenti iscritti al master di I livello in "Management e coordinamento delle professioni sanitarie" presso le strutture di questa Azienda, precedentemente approvata con Delibera n. 1022 del 27.05.2022 (scadenza 21.05.2025);

Preso atto che la richiesta di stipula della convenzione è stata accolta favorevolmente dalla Direzione Medica di Santorso con email del 22.05.2025 conservata agli atti;

Preso atto che la convenzione avrà durata di tre anni a decorrere dalla data di stipulazione, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza annuale.

Riscontrato che il tirocinio è un valido strumento di formazione per gli studenti e una risorsa per l'Azienda, il Direttore dell'UOC Affari Generali propone di sottoscrivere la convenzione con l'Università UnitelmaSapienza di Roma, allegata alla presente proposta di cui è parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Ritenuto di stipulare la convenzione in premessa citata;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di rinnovare, per le motivazioni indicate in premessa, lo schema di convenzione con l'Università UnitelmaSapienza di Roma per tirocini formativi degli studenti iscritti al master di I livello in "Management e coordinamento delle professioni sanitarie" presso le strutture di questa Azienda;
2. di dare atto che la convenzione avrà durata di tre anni a decorrere dalla data di stipulazione, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza annuale;
3. di dare atto che l'Università UnitelmaSapienza di Roma copre gli allievi iscritti nell'espletamento dell'attività di tirocinio per la Responsabilità Civile verso Terzi e per gli Infortuni;
4. di dare atto che nessun onere aggiuntivo, di alcun genere, graverà su questa azienda per l'effettuazione dei predetti tirocini e che per gli aspetti funzionali e organizzativi i tirocinanti, con i quali non viene instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato, faranno capo a specifici tutor;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ex art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale

dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.



CONVENZIONE PER TIROCINI DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO

(Art. 4, quinto comma, del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142 del 25/03/1998)

TRA

L'Università degli Studi di Roma "UNITELMA SAPIENZA" – con sede in Roma, P.zza Sassari 4, 00161 Roma P.I. 08134851008, d'ora in poi denominata "Università",

E

L'Azienda ULSS 7 Pedemontana con sede in Bassano del Grappa, Via dei Lotti n. 40, 36061, C.F. / P. IVA 00913430245, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentata legalmente dal Direttore Generale dott. Carlo Bramezza;

si conviene quanto segue

Art. 1

l'azienda ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture il tirocinio formativo degli studenti iscritti al **Master di I livello "Management e Coordinamento delle Professioni Sanitarie"** in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell'Università, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della L. 196/97.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dall'Università in veste di responsabile didattico-organizzativo (tutor universitario), e da un responsabile aziendale (tutor aziendale), indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.



4. Il progetto formativo viene compilato obbligatoriamente mediante la piattaforma digitale del soggetto promotore. L'ateneo, una volta ricevuto il progetto formativo dallo studente, lo invia all'azienda ospitante, sempre attraverso la piattaforma digitale. Lo studente è autorizzato a svolgere il tirocinio soltanto a conclusione del procedimento di approvazione previsto dalla piattaforma digitale.

Art. 3

1. L'accesso alle strutture aziendali del soggetto ospitante è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - attenersi alle indicazioni fornite dal tutore universitario e dal responsabile aziendale;
 - Redigere una relazione finale sull'attività svolta.
3. La partecipazione del tirocinante ad attività aziendali fuori sede è consentita previa comunicazione al tutore universitario al fine della tutela assicurativa di cui al successivo art.5.
4. Sono consentite una o più interruzioni temporanee del tirocinio, previo accordo tra il tirocinante e il soggetto ospitante, ferma restando la data di scadenza indicata nel progetto formativo individuale.
5. E' consentita, inoltre, l'interruzione anticipata definitiva del tirocinio per giustificati motivi, d'iniziativa del tirocinante oppure del soggetto ospitante. Della interruzione anticipata dovrà essere data, da parte del tirocinante tempestiva comunicazione scritta al soggetto promotore.
6. Tutte le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse, previo accordo tra le parti.

Art. 4

Il soggetto ospitante si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore.



Art. 5

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le Parti si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente. In particolare:

- Il Soggetto promotore è garante della "formazione generale" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;
- Il Soggetto ospitante è tenuto a fornire adeguate informazioni, secondo quanto previsto dall'Art. 36 D.Lgs. 81/08, ed è responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, conforme ai rischi a cui il personale sarà esposto, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata;

Gli obblighi di cui all'art. 41 "Sorveglianza sanitaria" del D. Lgs 81/08, nonché la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti, sono a carico del soggetto ospitante.

Art. 6

L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Art. 7

Le Parti, in esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, si impegnano a trattare le informazioni personali nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni particolari della normativa di riferimento (Regolamento UE 2016/679 e d.lgs. 196/03 così come modificato dal d.lgs 101/2018), nonché in ossequio ai provvedimenti dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Le Parti dichiarano di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali disponibile sul sito web d'Ateneo al seguente link: <https://www.unitelmasapienza.it/wp-content/uploads/2022/11/47.-Informativa-Tirocini.pdf>



UnitelmaSapienza
Università degli Studi di Roma

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Art. 8

La presente Convenzione ha la durata di anni 3 (tre) dalla data della firma e potrà essere rinnovata solo su accordo espresso delle parti salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi per iscritto entro 3 mesi dalla scadenza annuale.

Roma,

Per il soggetto promotore

Università degli studi di Roma
UnitelmaSapienza
Prof. Bruno Botta

Per il soggetto ospitante

A. ULSS 7 Pedemontana
Il Direttore Generale
Dott. Carlo Bramezza